

N. A.S. 1/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

DOMANDE TARDIVE

relativo all'Amministrazione Straordinaria **LUCCHINI SPA**

Oggi **14 giugno 2023**, innanzi al Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai

sono comparsi:

il Commissario Straordinario Avv. Luigi Balestra sostituito dall'avv. Marco Allegra per delega che deposita.

Il GD procede all'esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati:

N.	CREDITORE	DOMANDE		CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
		IMPORTO PREDEDU ZIONE	IMPORTO CHIROGRA FO	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMP ORT O CHIR OGR AFO	

TL10-01	<b>Unicredit SpA</b>					
	1) commissioni relative a controgaranzia banca iraniana		€ 55.022,92			
	2) commissioni banca estera su fideiussione cliente marocchino	€ 6.685,78		€ 1.456,24		
	DOMANDE			CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
N.	CREDITORE	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO PREDEDUZIONE	IMP ORTO CHIR	

Pur tenuto conto che l'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., non prevede specifiche scadenze rispetto all'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare, il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sent. 18544/2019; sent. 3877/2020 e Ord. 12735/2021) ritiene tuttavia che la richiesta incontri un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare. Pertanto, considerato che la contabile di addebito riferita all'importo richiesto emessa dall'istituto di credito stesso, è datata **31.07.2018 (all. 9 dell'istanza)**, si propone di non ammettere in quanto domanda priva di ragionevole giustificazione di tardività. Senza peraltro considerare che – per quanto avvenuto su un conto corrente passivo – vi è stato un addebito da parte di Unicredit all'AS: circostanza che, in sé, rende ad avviso degli scriventi commissari inammissibile la domanda, anche a prescindere dalla ultratardività non giustificata.

Con analoga motivazione, per la parte relativa alla ultratardività non giustificata, si propone di non ammettere l'importo di € 5.229,44, relativo a commissioni per il periodo 2006-2019 (all. 13 dell'istanza, privo di data di reclamazione della banca estera).

Per converso, si propone di ammettere l'importo di € 1.456,24 (all. 14 dell'istanza, datato 12/10/21) in prededuzione, in quanto commissioni riferite al triennio 2020-2022

					OGR AFO	
TL10-02	<b>REGIONE TOSCANA</b>  Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo	€. 35.410,31 ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 3 (tributo)			-	<p>Si ritiene che la domanda sia inammissibile, non sussistendo il presupposto del ritardo incolpevole necessario per l'ammissibilità delle domande ultra tardive (ai sensi dell'art. 101 l.fall.). Invero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La pendenza dei giudizi (addotta dalla Regione Toscana) per l'accertamento del credito – oltre a rendere patente la conoscenza da parte della Regione della apertura della procedura di amministrazione straordinaria – non era di ostacolo alla presentazione di una domanda di ammissione al passivo con riserva (in tal senso, la giurisprudenza è invero pacifica: v. per tutte Cass., 19017/2017; Trib. Milano, 4799/2019)</li> <li>• In ogni caso, le sentenze che hanno definito i giudizi menzionati risalgono al giugno 2021. Di talché la Regione ha lasciato inutilmente decorrere altri 17 mesi</li> </ul>

Il Giudice Delegato

si riserva.

Il Giudice Delegato  
*dott. Gianmarco Marinai*